

Torino lì, 17 ottobre 2016

Egregi Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 4/2016

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 4/2016 composta dalla rubrica:

- ❖ **1. Comunicazioni da Studio Venero-Manavella e Data Logos**
 - 1.1 RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE CON ISTANZA ENTRO IL 20 OTTOBRE*
 - 1.2 COMUNICAZIONI CANCELLAZIONE VIES*
 - 1.3 COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI AI SOCI 2015*
 - 1.4 ARCHIVIO DIGITALE FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*

- ❖ **2. Temi di approfondimento**
 - 2.1 NUOVO ELENCO STATI WHITE LIST*
 - 2.2 DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST*
 - 2.3 SPESE MEDICHE SUL MODELLO DI DICHIARAZIONE PRECOMPILATA*
 - 2.4 NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA*

- ❖ **3. Questioni "in evidenza"**
 - 3.1 RIMBORSI SPESE CAR SHARING*
 - 3.2 NUOVA NORMATIVA PER I VOUCHER*
 - 3.3 NUOVE REGOLE PER LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI*

- ❖ **4. Scadenario**

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Studio Venero-Manavella & Associati s.s.

Data Logos & Partners srl

1. COMUNICAZIONI DA STUDIO VERNERO MANAVELLA E DATA LOGOS SRL

1.1 RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE CON ISTANZA ENTRO IL 20 OTTOBRE

La Legge 160/2016 di conversione del D.L. 113/2016, c.d. "Enti locali", ha previsto due tipologie di riammissione alla rateazione: una nei confronti dei piani di dilazione di ruoli, e un'altra verso le dilazioni concesse in relazione ad accertamenti con adesione e acquiescenze.

In entrambi i casi, al fine di avvalersi dell'agevolazione, **occorre presentare apposita istanza entro e non oltre il 20 ottobre.**

La riammissione alla rateazione per ruoli

È prevista la possibilità per il contribuente ammesso ad un precedente piano di rateazione decaduto alla data dell'1.7.2016, a prescindere dal tipo di dilazione concessa, di richiedere una nuova dilazione fino ad un massimo di 72 rate mensili ancorché, al momento della richiesta, le rate scadute non siano state interamente pagate.

Il contribuente che intende richiedere la riammissione alla rateazione dovrà utilizzare lo specifico modulo RR1 disponibile al *link*

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI.pdf

Alla data di presentazione della domanda di rateazione non è necessario versare nulla.

La riammissione alla rateazione di avvisi di accertamento con adesione

È prevista un'altra tipologia di riammissione alla dilazione, dedicata ai contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso per pagamenti di somme derivanti da accertamento con adesione e acquiescenza, da definizione del PVC e da definizione dell'invito a comparire, mentre si ritengono escluse le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale.

Per essere riammessi alla dilazione è necessario che la decadenza dal beneficio si sia verificata tra il 16.10.2015 e il 01.07.2016.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 20.10.2016 in carta semplice, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate (all'ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione: Direzione Regionale, Provinciale, Centro Operativo di Pescara) tramite consegna diretta, a mezzo posta (raccomandata) oppure tramite PEC.

Nella domanda devono essere riportati gli estremi dell'atto a cui si riferisce il piano di rateazione da cui si è decaduti, il numero delle rate trimestrali con cui si intende pagare l'importo ancora dovuto, i recapiti telefonici o l'indirizzo di posta elettronica con cui essere contattati. L'Agenzia delle entrate, nella Circolare 41/E/2016, propone un fac-simile di istanza che il contribuente può utilizzare.

Una volta ricevuta l'istanza, ed effettuati gli opportuni controlli, l'Ufficio sospenderà i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione e comunicherà al contribuente l'accoglimento dell'istanza indicando la prima rata da versare.

Il contribuente dovrà versare la prima rata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio e dovrà presentare all'Ufficio stesso la quietanza di avvenuto pagamento entro 10 giorni dal versamento.

L'Ufficio provvederà a predisporre il nuovo piano di rateazione, con l'indicazione delle scadenze e dei relativi importi comprensivi degli interessi da rateazione.

Un'altra novità prevista dalla norma suindicata è la possibilità di presentare l'istanza di rateazione ad Equitalia senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a 60.000 euro aumentando in tal modo il limite precedente di 50.000 euro.

1.2 COMUNICAZIONI CANCELLAZIONE VIES

L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 03/10/2016 ha precisato che circa 60.000 soggetti titolari di partita Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l'Agenzia li informerà che saranno cancellati dall'archivio Vies (*Vat information exchange system*).

L'effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevedendo in tal modo un periodo "finestra" durante il quale il contribuente interessato a conservare l'iscrizione può comunque rivolgersi all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.

L'eventuale esclusione non pregiudica peraltro la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.

1.3 COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI AI SOCI 2015

Il 31 ottobre 2016 (il 30 cade di domenica) scade il termine per la presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, nonché la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate nell'anno d'imposta 2015.

La comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui i beni sono concessi (o permangono) in godimento e i finanziamenti sono stati ricevuti.

Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare il modello deve essere pertanto presentato entro il 30 ottobre di ogni anno. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono invece individuare la data di scadenza in funzione del termine di invio del modello UNICO (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

L'obbligo riguarda i seguenti soggetti residenti in Italia:

- imprese individuali;
- società di persone, società di capitali, cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Comunicazione dei beni

La comunicazione è relativa:

- ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;

- ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- hanno un valore non superiore a 3.000 euro;
- sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

I beni in godimento ai soci devono essere comunicati solo nel caso in cui in capo all'utilizzatore si configuri un reddito diverso (ex articolo 67, TUIR da indicare nel quadro RL), originato da un corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento, inferiore al relativo valore di mercato.

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR);
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni a uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi.

Comunicazione dei finanziamenti

Per i finanziamenti soci, l'obbligo di comunicazione sussiste solo se nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo degli apporti a titolo di prestito o di conferimento (versamento in conto capitale, a fondo perduto o a copertura di perdite) è pari o superiore a 3.600 euro. Tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti e alle capitalizzazioni del singolo socio su base annua. L'importo da dichiarare, inoltre, si intende al lordo delle somme eventualmente restituite nel corso del medesimo esercizio.

La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; per quest'ultime l'obbligo sussiste però unicamente se sono dotate di un conto corrente dedicato all'attività.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

1.4 ARCHIVIO DIGITALE FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Entro il 31 dicembre 2016 deve avere termine il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2015, sia verso la pubblica amministrazione, sia nei rapporti B2B.

Le fatture elettroniche sono state rese obbligatorie verso la Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015, verso il Gestore dei Servizi Energetici dal 21 settembre 2015.

Pertanto entro il 31/12/2016 tutti i file di queste fatture devono essere recuperati e conservati in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 17 giugno 2014.

Se lo scorso anno le fatture elettroniche emesse non sono state annotate in apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, tutte le fatture emesse nel 2015, comprese quelle su carta, devono essere conservate digitalmente, previa scannerizzazione per quest'ultime.

2. TEMI DI APPROFONDIMENTO

2.1 NUOVO ELENCO STATI WHITE LIST

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 agosto 2016, che modifica il D.M. 4 settembre 1996, concernente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

Il decreto è logica conseguenza degli ultimi e molteplici accordi sullo scambio di informazioni stipulati anche all'indomani della voluntary disclosure.

Il Ministero si è riservato un diritto di controllo sull'effettività degli accordi di scambio di informazioni con i Paesi appartenenti alla nuova lista. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione, qualora non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, è prevista la possibilità di eliminazione dall'elenco.

Ad oggi l'elenco degli Stati modificato ricomprende:

- Albania, Alderney , Algeria, Anguilla, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan
- Bangladesh, Belgio, Belize, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria
- Camerun, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Congo (Repubblica del Congo), Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Curacao
- Danimarca
- Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia
- Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia
- Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gibilterra, Giordania, Grecia, Groenlandia, Guernsey
- Herm, Hong Kong
- India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Israele
- Jersey
- Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait

- Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo
- Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Montenegro, Montserrat, Mozambico
- Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda
- Oman
- Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo
- Qatar
- Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania
- San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Svizzera
- Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan
- Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan
- Venezuela, Vietnam
- Zambia.

Gli effetti dell'inclusione di un determinato Stato o territorio nella white-list riguardano la possibilità per i residenti in tali Stati o territori di far valere esenzioni sui redditi di fonte italiana, e per i residenti italiani di evitare regimi di penalizzazione nel momento in cui le attività da cui si generano i redditi sono localizzate negli Stati "collaborativi".

Anche il quadro RW della dichiarazione dei redditi viene interessato dal nuovo elenco, in quanto solo per gli investimenti in Stati "non collaborativi" sono previsti gli obblighi di adottare l'approccio per trasparenza (look-through) per le partecipazioni rilevanti e di indicare l'ammontare massimo che i conti correnti e i libretti di risparmio hanno raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

Per le detenzioni verso paesi "*white list*" il monitoraggio quale titolare effettivo si ferma alla società estera, non avendo interesse ciò che la stessa società detiene a sua volta. Pertanto, il quadro RW è limitato alla quota di partecipazione, indicando il relativo valore assoluto, la propria quota percentuale e la quota integrata a seguito della partecipazione indiretta (si segnala la quota complessiva detenuta quale titolare effettivo). Per i paesi "*black list*", invece, se un contribuente risulta titolare effettivo di una società, si adotta convenzionalmente il concetto del "*look through*", ossia del "guardare attraverso", nel senso che la società è ritenuta "trasparente" e sarà necessario effettuare il monitoraggio direttamente rispetto a ciò che la società estera detiene.

Altre novità riguardano l'IVIE assolta sugli immobili degli Stati SEE ora collaborativi, per l'assolvimento dell'imposta su base catastale e lo scomputo delle imposte sia patrimoniali che reddituali assolte all'estero.

Il provvedimento amplia il numero dei Paesi ai cui residenti sarà permesso di investire in obbligazioni pubbliche e private senza essere soggetti all'imposta sostitutiva sugli interessi prevista dal decreto 239/1996; tale decreto stabilisce che non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Inoltre viene ampliato il mercato dei capitali per i soggetti pubblici e privati, non limitato alle obbligazioni, ma anche ad altre forme di finanziamento: tale agevolazione si concretizza in

forza dei rinvii a questa lista che sono stati inseriti nell'ordinamento tributario allo scopo di esentare i residenti in queste giurisdizioni dalle ritenute sui redditi di capitale.

Va considerato inoltre l'aumento delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine, previste dal comma 5-bis dell'articolo 26 del D.P.R. 600/1973, per le imprese italiane qualora pervengano da investitori istituzionali esteri.

2.2 DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST

Con la circolare n. 39/E/2016 l'Agenzia delle Entrate, al fine di fornire i chiarimenti necessari a seguito delle rilevanti modifiche di cui sono state oggetto le norme di riferimento, è intervenuta sulla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane per acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ovvero "*black list*".

Le norme che hanno portato significative innovazioni sono le seguenti:

- legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di stabilità 2015):
sono stati modificati i criteri fissati per l'identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali), rilevanti ai fini della redazione della lista contenuta nel D.M. 23 gennaio 2002, facendo esclusivo riferimento "*alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni*";
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione):
ha modificato la disciplina applicabile ai costi *black list*, introducendo un diverso regime fiscale basato sul riconoscimento: i) della deducibilità dei costi *black list* fino a concorrenza del relativo valore normale, ii) della deducibilità dell'eventuale importo del costo *black list* eccedente il valore normale del bene o servizio acquistato, a condizione che sia dimostrato l'effettivo interesse economico, da parte del soggetto residente, a porre in essere l'operazione (c.d. seconda esimente) e, naturalmente, l'avvenuta esecuzione della operazione medesima;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016)
ha abrogato i commi da 10 a 12-*bis* dell'articolo 110 TUIR, con la conseguente soppressione *tout court* del trattamento fiscale specifico riservato ai costi derivanti da transazioni commerciali intercorse con controparti estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

Regime in vigore nel periodo d'imposta 2015

A seguito di tali modifiche normative si evidenzia che in relazione ai costi sostenuti nel 2015:

- se l'ammontare del costo *black list* è pari o inferiore al valore normale (di cui il contribuente deve fornire prova) del bene o servizio acquistato la deduzione dello stesso è integrale;
- se l'ammontare del costo *black list* è superiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione è integrale nel limite del valore normale, mentre l'eccedenza, pari alla differenza tra valore normale e costo realmente sostenuto, può avvenire solo alla realizzazione della circostanza esimente; in tal caso, dunque, la deduzione del costo *black list* spetterà in misura piena.

Per quanto riguarda l'aspetto dichiarativo la circolare precisa che, nonostante le modifiche intervenute, i costi *black list* continuano ad essere identificati separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015 del contribuente che pone in essere operazioni con fornitori residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, non solo nell'ipotesi un cui il contribuente debba dimostrare l'effettivo interesse economico, ma anche quando la deducibilità del menzionato costo è ammessa nei limiti del valore normale del bene o servizio acquistato.

Con riguardo alla separata indicazione in dichiarazione dei costi *black list*, è utile ricordare che il contribuente residente continua ad essere soggetto all'obbligo di separata indicazione in dichiarazione al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria di indirizzare puntualmente i controlli verso quelle operazioni per le quali il legislatore ha voluto alzare la soglia di attenzione perché potenzialmente elusive.

In mancanza di tale indicazione, benché sia comunque ammessa la deduzione, verrà applicata una sanzione pari al 10% dell'ammontare della spesa con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro. La sanzione si applicherà sia relativamente all'importo eccedente il valore normale sia per la parte non eccedente detto limite.

Regime vigente a partire dal periodo d'imposta 2016

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2016, si vengono a verificare i seguenti effetti:

- la deducibilità integrale dei costi *black list* (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dall'ordinamento);
- il venir meno dell'obbligo, precedentemente previsto, della separata indicazione in dichiarazione dei costi *black list* e della inapplicabilità della relativa sanzione;
- il venir meno degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

2.3 SPESE MEDICHE SUL MODELLO DI DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate prevede che nel modello di dichiarazione precompilata per i redditi 2016 saranno resi disponibili dal servizio STS, Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi a ogni spesa medica sostenuta in corso d'anno dal contribuente.

In particolare verranno riportati nella dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente per prestazioni non erogate.

I predetti dati saranno desunti da:

- ricevute di pagamento;
- fatture;
- scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie;
- ticket;
- spese per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici);
- prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi erogati dalle farmacie come per esempio l'ecocardiogramma;
- farmaci per uso veterinario;
- visite mediche generiche e specialistiche;

- spese per prestazioni di chirurgia e medicina estetica.

Tali dati saranno resi disponibili all’Agenzia dal sistema TS a partire dal 1° marzo dell’anno di imposta successivo a quello di sostenimento (quindi per le spese sostenute nel 2016 dal 1° marzo 2017) mentre potranno essere visionati dal contribuente a partire dal 15 aprile del medesimo anno.

L’Agenzia ha chiarito che il contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili tali dati: nel caso di spesa documentata da scontrino parlante, potrà non comunicare al soggetto che emette lo stesso il proprio codice fiscale mentre negli altri casi dovrà chiedere l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale al medico o alla struttura sanitaria che dovranno conservarla.

L’opposizione può essere manifestata dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, anche accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.

Nella fase di prima applicazione della normativa, l’opposizione potrà essere esercitata solo con riferimento ai servizi sanitari sostenuti a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento suindicato, quindi dal 1° ottobre 2016.

Dal 1° ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo, il contribuente può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese tramite:

- mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- telefono, mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
- recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnando apposito modello di richiesta di opposizione.

2.4 NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con il D.M. Economia e Finanze del 1° settembre 2016 sono previste ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema Tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2016, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) e *c-bis*), TUIR.

Con riferimento alle spese sanitarie si tratta di:

- esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f), D.Lgs. 114/1998, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5, D.L. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004 (c.d. “parafarmacie”);
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/1989;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al D.M. 739/1994;
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al D.M. 740/1994;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. 746/1994;

- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11 comma 7 e 13, D.Lgs. 46/1997.

Analogo obbligo viene poi previsto per le spese veterinarie, con l'avvertenza che la comunicazione riguarderà solamente quelle spese veterinarie riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. 289/2001 che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, cioè quelle sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

I nuovi obblighi di comunicazione, pertanto, si applicano ai dati relativi alle predette spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e Unico 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2017.

Per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria siano esclusi dal c.d. "spesometro", di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010.

Successivamente al citato D.M. datato 1° settembre 2016 sono stati emanati i due seguenti provvedimenti normativi:

- il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016;
- il D.M. Economia e Finanze del 16 settembre 2016 con il quale il Ministero ha stabilito le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.

Sulla base delle richiamate disposizioni viene previsto che ai fini dell'obbligo di invio telematico i nuovi soggetti interessati devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema tessera sanitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria stesso entro il 31 ottobre, secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.

In alternativa i dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (ad esempio, i professionisti abilitati ad Entratel), a tal fine delegati, utilizzando l'apposita funzione del Sistema tessera sanitaria.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema tessera sanitaria ed in ogni caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito.

Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017.

Ciascun assistito, per tutelare la *privacy*, può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

In relazione alle modalità di opposizione, il D.M. 16 settembre 2016 conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie.

Tale opposizione può essere manifestata in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria e negli altri casi chiedendo verbalmente di annotare l’opposizione sul documento fiscale al professionista o alla struttura sanitaria che dovranno conservare l’informazione di tale opposizione.

In via transitoria, quest’ultima modalità di opposizione può essere esercitata, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti previsti dal DM 1° settembre 2016, per le spese sostenute dal 14 novembre prossimo (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 142369 del 15 settembre 2016).

A differenza delle spese sanitarie, per quelle veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

3. QUESTIONI “IN EVIDENZA”

3.1 RIMBORSI SPESE CAR SHARING

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 83 del 28/09/2016 ha stabilito che il rimborso delle spese per il *Car Sharing* a favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, se documentate, non è assoggettato ad imposta sul reddito, equiparando le fatture emesse dalle società del settore ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto.

Se la fattura emessa dalla Società di *Car Sharing* nei confronti del dipendente individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e, infine, l’importo dovuto, tali informazioni risultano idonee ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente.

Il servizio di *Car Sharing* rappresenta una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’art. 51 del TUIR, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possono essere ricondotti nella previsione di esenzione dall’imposta sul reddito del medesimo art. 51.

3.2 NUOVA NORMATIVA PER I VOUCHER

Il D.lgs 185/2016, correttivo del Jobs Act, stabilisce che gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio devono inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione

amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

La novità è solo parziale, perché tale obbligo esisteva già: viene soltanto reso più rigoroso, in quanto non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), ma deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher.

La comunicazione telematica deve indicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Il destinatario dell'sms o dell'email è la sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dal giorno in cui la norma è entrata in vigore (8 ottobre scorso) non esistono indicazioni sulle modalità concrete che dovranno essere utilizzate per adempiere al nuovo obbligo, in primis quali sono i recapiti da utilizzare per spedire la mail o il messaggio sms.

Per gestire questa fase di incertezza si invitano pertanto i clienti interessati a contattare i consulenti del lavoro che risulteranno in contatto continuo e collaborativo con gli Enti preposti all'espletamento concreto del nuovo adempimento.

3.3 NUOVE REGOLE PER LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

Sono entrate in vigore, con decorrenza 1° ottobre 2016, le nuove regole sull'anatocismo bancario che hanno lo scopo di dare alla materia, che riguarda la capitalizzazione degli interessi su contratti come mutui, finanziamenti, affidamenti, aperture di credito, una regolamentazione stabile e definitiva dopo vari interventi legislativi e sentenze.

Dalla data indicata le banche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni fissate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3 agosto 2016, che ha modificato l'art. 120 del Testo Unico Bancario prevedendo la concreta regolamentazione della materia.

Nel dare attuazione alla richiamata disposizione, il decreto attuativo stabilisce che:

- gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- gli interessi debitori divengono esigibili dal creditore e dunque dovuti a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
- prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi al fine di concedergli il tempo sufficiente per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- è consentito che il cliente e la banca possano pattuire, al fine di evitare il pagamento della mora con l'avvio di azioni giudiziarie, il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido;
- le nuove disposizioni si applicano agli interessi maturati a partire dall'entrata in vigore del decreto, ma valgono anche per i contratti in corso, attraverso una variazione unilaterale da parte delle banche al fine dell'adeguamento alle nuove norme.

17 ottobre 2016

- ❑ versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di settembre 2016.
- ❑ versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di settembre 2016.
- ❑ versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di settembre 2016.
- ❑ versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a settembre 2016.

25 ottobre 2016

- ❑ presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre 2016 (soggetti mensili) e al terzo trimestre 2016 (soggetti trimestrali).

31 ottobre 2016

- ❑ invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino annotati a settembre 2016 tramite l'utilizzo del modello di comunicazione polivalente.
- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2016 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2016.
- ❑ Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2015, nonché dei dati relativi ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati all'impresa nel 2015.
- ❑ Invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2016, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
- ❑ Termine per la richiesta delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria per l'invio dei dati delle spese sanitarie / veterinarie da parte dei nuovi soggetti interessati a tale adempimento (parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi, ottici, veterinari).

16 novembre 2016

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di ottobre 2016.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di ottobre 2016.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti trimestrali relativo al terzo trimestre 2016.

- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di ottobre 2016.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di ottobre 2016.
- ❑ Versamento della 3° rata fissa per il 2016 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti scritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
- ❑ Versamento della 4° rata premio INAIL regolazione 2015 / anticipo 2016 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

21 novembre 2016

- ❑ Versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al terzo trimestre 2016.

25 novembre 2016

- ❑ presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre 2016 (soggetti mensili)

30 novembre 2016

- ❑ Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino annotati a ottobre 2016 tramite l'utilizzo del modello di comunicazione polivalente.
- ❑ Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2016 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
- ❑ Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2016.
- ❑ Versamento della seconda rata dell'acconto 2016 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
- ❑ Versamento della seconda rata dell'acconto 2016 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
- ❑ Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2015 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2016.
- ❑ Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8% - 10,50% - 13%) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2016. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.
- ❑ Termine entro il quale i revisori legali (persone fisiche / giuridiche) iscritti allo specifico Registro devono comunicare (se non già effettuato) ovvero aggiornare il proprio indirizzo PEC, tramite l'area riservata accessibile all'indirizzo Internet www.revisionelegale.mef.gov.it.

1 dicembre 2016

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2016 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2016.

16 dicembre 2016

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di novembre 2016.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di novembre 2016.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di novembre 2016.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di novembre 2016.
- ❑ Versamento del saldo IMU e TASI 2016 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

27 dicembre 2016

- ❑ Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi intracomunitari delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre 2016 (soggetti mensili).
- ❑ Versamento dell'acconto IVA per il 2016 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali.

2 gennaio 2017

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2016 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2016.
- ❑ Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino annotati a novembre 2016 tramite l'utilizzo del modello di comunicazione polivalente.

La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernero–Manavella & Associati e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernero – Manavella & Associati per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.